

**DELIBERAZIONE 5 APRILE 2013
139/2013/E/EEL**

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 188/2012/E/COM, DALLA SOCIETÀ RIGENERA S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 aprile 2013

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.Lgs. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. All. A (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08 o TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 244/2012/A (di seguito: delibera 244/2012/A);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 571/2012/A (di seguito: deliberazione 571/2012/A);

FATTO

1. la società Rigenera S.r.l. (di seguito: reclamante), con nota 24 novembre 2011, ha proposto un reclamo nei confronti della società Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), lamentando l'illegittimità della soluzione tecnica proposta con il preventivo T0230780 riferito alla richiesta di connessione di un impianto di produzione da fonte eolica, per una potenza in immissione di 200 kW, da realizzarsi in San Paolo di Civitate, alla via Gallucci s.n.;
2. il gestore non ha riscontrato la citata comunicazione;
3. di seguito, il reclamante, con nota 6 febbraio 2012 (prot. Autorità 4001/A), ha avanzato all'Autorità istanza di attivazione della procedura di risoluzione delle controversie tra produttore e gestore ai sensi della deliberazione ARG/elt 123/08;
4. l'istanza di cui al precedente alinea è stata inizialmente assegnata alla Direzione Mercati, a quella data competente, la quale nell'intraprendere le attività istruttorie, ha provveduto a richiedere, con nota 23 marzo 2012 (prot. Autorità 9029/A), informazioni in merito alle motivazioni alla base della definizione della soluzione tecnica riportata nel preventivo T0230780;
5. il gestore, con nota 2 maggio 2012 (prot. Autorità 13491/A), con riferimento alla richiesta di informazioni suddetta, ha rappresentato l'assetto della rete nell'area interessata dalla richiesta di connessione in parola e le valutazioni tecniche che hanno determinato l'individuazione della soluzione tecnica di cui al preventivo T0230780;
6. a seguito dell'adozione, nel maggio 2012, della deliberazione 188/2012/E/com e dell'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari di cui alla deliberazione ARG/elt 123/08, il fascicolo dell'istanza suddetta è stato trasmesso per competenza all'Unità Arbitrati e Controversie fra Operatori;
7. il reclamante, con nota 6 agosto 2012 (prot. Autorità 24648/A), ha proposto all'Autorità una nuova istanza ai sensi della deliberazione ARG/elt 123/08, lamentando l'illegittimità del rifiuto opposto dal gestore alla richiesta di modifica del preventivo con codice di rintracciabilità T0339872, riferito ad un impianto di produzione a fonte eolica con potenza di immissione di 200 kW, da realizzarsi in San Paolo di Civitate (FG), alla Contrada Boschetto s.n.;
8. con nota 13 settembre 2012 (prot. Autorità 27721/A), l'Autorità ha informato il reclamante dell'intervenuta adozione della deliberazione 188/2012/E/com e dell'espressa abrogazione della previgente ARG/elt 123/08, rappresentando altresì la necessità della riformulazione rituale dell'istanza, nel caso il reclamante ravvisasse l'opportunità di presentare reclamo ai sensi della nuova Disciplina;
9. il reclamante ha riformulato il reclamo mediante invio di istanza del 2 ottobre 2012 (prot. Autorità 30951/A);
10. con nota 31 ottobre 2012 (prot. Autorità 34644/P), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/COM, l'avvio del procedimento;
11. a seguito della riorganizzazione degli uffici dell'Autorità, avvenuta con deliberazione 571/2012/A, l'Unità Arbitrati e Controversie fra Operatori è stata allocata, a far data dall'1 gennaio 2013, presso il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali;

12. ai sensi dell'art. 8, della deliberazione 188/2012/E/com, il direttore responsabile del suddetto Dipartimento ha delegato il responsabile della nominata Unità a svolgere le funzioni di responsabile del procedimento in parola; gli uffici hanno pertanto provveduto a comunicare la variazione del responsabile del procedimento al reclamante e al gestore con nota del 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2751/P);
13. con nota 17 gennaio 2013 (prot. Autorità 2759/P), l'Autorità ha formulato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della deliberazione 188/2012/E/COM, una richiesta di informazioni al gestore, ad integrazione della nota 23 marzo 2012 di cui già sopra, al fine di valutare eventuali aggiornamenti in merito allo stato di saturazione della rete interessata dalle connessioni in questione, anche a seguito degli interventi regolatori più recenti dell'Autorità;
14. in esito alla nota 17 gennaio 2013 di cui al precedente alinea e alla successiva 8 febbraio 2013 (prot. Autorità 5498/P), con la quale il Responsabile del procedimento ha informato le parti in merito alle istanze del reclamante pendenti innanzi all'Autorità e della riunione dei relativi procedimenti, il gestore, con nota 6 marzo 2013 (prot. Autorità 9441/A) e successiva integrazione 26 marzo 2013 (prot. Autorità 11783/A), ha fornito le informazioni in merito allo stato della rete aggiornate alle date di scadenza del termine di comunicazione dei preventivi in esito alle richieste di connessione del reclamante;
15. le direzioni tecniche dell'Autorità hanno espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della deliberazione 188/2012/E/COM.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

16. l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
17. l'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 79/99 impone alle imprese distributrici di energia elettrica l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;
18. l'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 387/03, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kW, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
19. l'articolo 14, comma 2, lettera f-ter, del D.Lgs. 387/03, così come integrato dalla legge 244/07, stabilisce che, nell'ambito delle precitate direttive, siano previste procedure di risoluzione delle controversie insorte tra produttori e gestori di rete, con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
20. la deliberazione dell'Autorità ARG/elt 99/08 e s.m.i. (altrimenti TICA) ha fissato le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti

- elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica;
21. l'articolo 6.4 del TICA prevede che il richiedente possa indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
 22. l'articolo 7.1, lett. b), del TICA prescrive i tempi massimi per la messa a disposizione del preventivo per la connessione e, segnatamente, per i casi come quelli di specie, per potenze in immissione richieste superiori a 100KW e fino a 1.000 kW;
 23. l'articolo 7.3, lett. o), prevede che il preventivo per la connessione - nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione o una sua parte sia asservito a più richiedenti - debba recare le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra richiedenti;
 24. l'articolo 7.5 del TICA prevede la possibilità per il richiedente di chiedere al gestore la modifica del preventivo entro il termine di validità dello stesso; in questi casi, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, il richiedente versa al gestore un corrispettivo pari alla metà di quello definito dall'articolo 6.6 del TICA. Il gestore, entro il medesimo termine di cui al sopra citato articolo 7.1 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica con obbligo di evidenziarne i motivi;
 25. l'articolo 8 del TICA individua e disciplina il contenuto della soluzione tecnica minima per la connessione, definendola come la soluzione elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la richiesta medesima, tenendo conto della peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
 26. l'articolo 14.1 del TICA prescrive che, nei casi in cui la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nei tempi di cui all'articolo 7.1, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 27. l'Autorità, ai sensi dell'art. 44, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 93/11 ha fissato, con deliberazione 188/2012/E/COM, la disciplina per la trattazione dei reclami presentati contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema gnl o di distribuzione per quanto concerne gli obblighi a tali gestori imposti in attuazione delle direttive comunitarie sui mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale;
 28. la disciplina di cui al precedente alinea si applica, altresì, alle controversie rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento approvato con deliberazione ARG/elt 123/08, abrogato dall'entrata in vigore della deliberazione 188/2012/E/COM;
 29. dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

- il reclamante ha richiesto, in data 4 febbraio 2011, al gestore la connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito in San Paolo di Civitate (FG), alla via Gallucci, s.n.;
- il gestore ha emesso il relativo preventivo di connessione alla rete T0230780 con nota del 9 giugno 2011 (prot. Enel Distribuzione 0907065);
- il reclamante ha dichiarato di aver accettato il preventivo dandone comunicazione al gestore e di aver provveduto a corrispondere al medesimo, in data 8 agosto 2011, a mezzo bonifico bancario, l'importo pari al 30% del corrispettivo per la connessione;
- il reclamante, a mezzo del rappresentante legale, con successiva lettera raccomandata del 24 novembre 2011, ha comunicato al gestore la volontà di avvalersi della procedura di risoluzione della controversie tra produttori e gestori di rete ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera f-ter), del D. Lgs. 387/03, contestando la soluzione di connessione;
- il gestore non ha riscontrato la suddetta lettera di contestazione;
- il reclamante ha prodotto, in data 26 settembre 2011, un'altra richiesta di connessione per un secondo impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito in San Paolo di Civitate (FG), alla Contrada Boschetto, s.n.;
- il gestore ha emesso il relativo preventivo di connessione alla rete T0339872 con nota del 4 gennaio 2012 (prot. Enel Distribuzione 0012849);
- il reclamante, con nota dell'1 febbraio 2012, in esito alla comunicazione del preventivo T0339872, ne ha chiesto la modifica ai sensi degli articoli 6.4, 6.6 e 7.5 del TICA;
- il gestore ha riscontrato, in data 14 maggio 2012 (prot. Enel Distribuzione 0778365), la richiesta di modifica del preventivo informando, in esito alle verifiche tecniche, di non poterla accogliere e di ritenere confermata la soluzione tecnica precedentemente comunicata.

B. Argomentazioni di Rigenera S.r.l.

30. il reclamante, con riguardo al preventivo T0230780, contesta al gestore la violazione dell'articolo 8 del TICA;
31. in particolare, il reclamante argomenta che la soluzione proposta dal gestore, considerate le opere da realizzare, i tempi di realizzazione e i relativi costi, sarebbe sproporzionata alla potenza in immissione di 200 kW richiesta e, pertanto, per il caso di specie, la stessa si porrebbe in violazione dei principi di economicità, razionalità e necessità individuabili nell'art. 8 del TICA e segnatamente nei commi 8.4, 8.5 e 8.6;
32. il reclamante contesta, altresì, il preventivo suddetto per l'asserita omissione di indicazioni circa la sussistenza per la medesima area di altre richieste di connessione; tale omissione configurerebbe, secondo il reclamante, una violazione dell'articolo 7.3, lett. o), del TICA;
33. il reclamante, con riguardo al preventivo T0339872, contesta al gestore l'illegittimità del rifiuto non opportunamente motivato opposto alla richiesta di modifica del preventivo medesimo, in violazione dell'articolo 7.5 del TICA nella parte in cui espressamente prevede che, in caso di rifiuto, il gestore è tenuto ad evidenziarne le motivazioni;

34. l'illegittimità della condotta del gestore tanto più rilevarebbe, secondo il reclamante, in quanto la richiesta di modifica del preventivo individuava, ai sensi dell'articolo 6.4 del TICA, il punto esistente della rete di distribuzione al quale il gestore avrebbe dovuto fare riferimento per la determinazione della soluzione per la connessione;
35. sulla base delle sopra esposte argomentazioni, in entrambe i casi, il reclamante richiede all'Autorità di consentire la connessione alla rete di distribuzione del gestore in conformità ai criteri di economicità, razionalità e necessità, nonché il pagamento a carico del gestore dell'indennizzo per eventuali ritardi delle connessioni.

C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

36. dalla documentazione allegata al reclamo e dalle informazioni fornite agli uffici dell'Autorità, è possibile evidenziare le argomentazioni poste alla base delle determinazioni del gestore;
37. in particolare, il gestore ha valutato, ai fini della formulazione dei preventivi relativi alle due richieste di connessione oggetto del presente procedimento, la potenza degli impianti connessi o in corso di connessione alle date di scadenza del termine per la comunicazione dei preventivi, nonché il valore limite per la saturazione della cabina primaria alimentatrice dei tratti di rete prossimi ai due impianti di produzione e ai quali il reclamante auspicava di essere connesso;
38. il gestore, data la saturazione della cabina primaria suddetta, ha ritenuto di formulare soluzioni di connessione alternative su altre cabine primarie, conformemente alla procedura già seguita in esito ad analoghe richieste di connessione antecedenti a quelle del reclamante;

D. Valutazione delle argomentazioni di Rigenera s.r.l. e di Enel Distribuzione S.p.A.

39. in ordine alle argomentazioni esposte dal reclamante e dal gestore nella documentazione prodotta nel presente procedimento, si formulano le seguenti valutazioni;
40. con riferimento all'argomentazione relativa all'obbligo di osservanza di principi di economicità, razionalità e necessità nella formulazione della soluzione tecnica minima generale, si rileva che le disposizioni del TICA prevedono che la stessa risponda oltre che a criteri di necessità e di sufficienza, onde soddisfare la richiesta di connessione, altresì a quelli di compatibilità con le peculiarità del territorio interessato dalla connessione e con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
41. si rileva che il gestore ha dato evidenza degli impianti di produzione, sia in progetto che realizzati, che alle date di scadenza per la comunicazione di ciascuno dei preventivi contestati, saturavano la sezione di rete elettrica interessata dalla connessione degli impianti di produzione del reclamante e ha rappresentato, altresì, lo stato dell'iter di connessione per ciascuno dei predetti impianti di produzione non ancora connessi, con particolare riferimento al rispetto, da parte dei richiedenti, degli adempimenti necessari per evitare la decadenza del preventivo accettato;

42. nel caso di specie, si ritiene quindi che le definizioni delle soluzioni di connessione proposte dal gestore, in quanto necessitate dall'assetto della rete e, segnatamente, dallo stato di saturazione della cabina primaria alimentatrice dei tratti di rete prossimi ai due impianti di produzione del reclamante, siano conformi alle prescrizioni del TICA e segnatamente dell'articolo 8;
43. con riferimento all'argomentazione relativa alla mancata indicazione da parte del gestore della sussistenza di altre richieste di connessione per la medesima area oggetto del preventivo T0230780, si rileva che il gestore nel rappresentare la soluzione tecnica elaborata ha fatto riferimento a "*entità complessiva di tutti gli impianti di generazione previsti ricadenti nella stessa area*" delle richieste, impegnandosi altresì a fornire ogni informazione necessaria per l'avvio del coordinamento tra i vari richiedenti interessati;
44. al riguardo, si ritiene che nella condotta del gestore non possa ravvisarsi una violazione dell'articolo 7.3 del TICA nella parte in cui prescrive che il preventivo debba recare le indicazioni necessarie per poter avviare il coordinamento tra richiedenti;
45. con riferimento, poi, all'argomentazione relativa alla mancata indicazione da parte del gestore dei motivi del rifiuto opposto alla richiesta di modifica del preventivo T0339872, si rileva che la determinazione del gestore non soddisfa pienamente l'obbligo di puntuale motivazione, per quanto, nel caso di specie, si possa ragionevolmente presumerne la conoscenza, proprio in ragione della nota criticità dell'area sopra rappresentata;
46. si rileva, infine, che il gestore ha provveduto alla comunicazione del preventivo T0230780 e alla determinazione di rifiuto opposta alla richiesta di modifica del preventivo T0339872 oltre i termini ultimi prescritti, con un ritardo, nel primo caso, di 2 giorni lavorativi e, nel secondo, di 23

DELIBERA

1. di rigettare i reclami di Rigenera s.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., volti all'accertamento dell'illegittimità delle soluzioni tecniche formulate nei preventivi di connessione dei due impianti di produzione di energia elettrica a fonte eolica siti in San Paolo di Civitate (FG), rispettivamente alla via Gallucci s.n. e alla Contrada Boschetto s.n.;
2. di fissare il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, entro il quale Enel Distribuzione S.p.A. deve provvedere, qualora non abbia già provveduto, all'erogazione a favore della società Rigenera s.r.l. dell'indennizzo automatico, pari a 20 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo, per il ritardo descritto in premessa, dandone contestuale comunicazione all'Autorità;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/COM.

5 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni